

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19269 Anno 2026

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: DI STASI ANTONELLA

Data Udienza: 09/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**** *, nata a **** il ****

avverso l'ordinanza del 21/01/2026 del Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/01/2026, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di **** * avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 31/12/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di **** in relazione al reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione **** *, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 44 lett. b) dpr n. 380/2001 e 158 cod.pen.

Lamenta che il Tribunale riteneva sussistente il fumus commissi delicti, affermando che le operazioni di movimentazione terra effettuate nel terreno di proprietà della ricorrente necessitavano del previo rilascio di apposito titolo abilitativo, rispondendo ai rilievi difensivi mossi con la memoria del 19.01.2026 con argomentazioni ipotetiche e congetturali, ritenendo l'intervento di sbancamento unitario e non maturato il termine prescrizione; al contrario, il reato si era consumato più di sei anni addietro quando un

soggetto, allo stato ignoto, aveva realizzato la prima operazione di sbancamento, mentre il secondo intervento di portata limitata non era connotato da antigiuridicità.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Va osservato, in premessa, che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).

Inoltre, va ricordato che nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez.6, n.49478 del 21/10/2015,Rv.265433;Sez.5, n 49596 del 16/09/2014, dep. 27/11/2014, Rv.261677; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, Rv. 247134).

3. Osserva il Collegio che, nella specie, il fumus commissi delicti è stato adeguatamente e correttamente valutato dal Tribunale, che, in aderenza alla imputazione ed alle complessive risultanze istruttorie, ha evidenziato la configurabilità del reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001., essendo emerso dall'accertamento degli operanti la realizzazione, nel terreno di proprietà della ricorrente ed in assenza di titolo abilitativo, di uno sbancamento di terreno di

larghezza di mt 10, lunghezza mt 40 ed altezza mt 10 per un'ampiezza totale di mt cubi 4000 con presenza sul terreno di un mezzo meccanico; il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che dall'esame del fascicolo fotografico emergeva l'assenza di finalità agricola dell'intervento ed ha fornito risposta ai rilievi difensivi, rimarcando che i lavori accertati erano certamente idonei a comportare una modifica permanente dei luoghi (sbancamento per un volume di metri cubi 4000 e di altezza pari a 10 metri) e necessitavano, quindi, del preventivo rilascio di permesso di costruire; quanto all'allegazione difensiva secondo cui i lavori di sbancamento sarebbero iniziati anni addietro, il Collegio cautelare ha correttamente rimarcato che, se pure fondata, la doglianza non era idonea ad escludere la rilevanza penale della attività di sbancamento accertata, che costituiva la prosecuzione di un'opera ab initio abusiva e che aveva comportato complessivamente una modifica permanente dello stato dei luoghi.

Deve ricordarsi che questa Corte ha affermato, in tema di reati urbanistici, che integra il reato previsto dall'art. 44 d.P.R 6 giugno 2001, n. 380 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di opere di spianamento e riporto di terreno (Sez.3, n. 29466 del 22/02/2012, Rv. 253154 - 01); e si è precisato che le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (Sez.3, n.4916 del 13/11/2014, dep.03/02/2015, Rv.262475 - 01).

Va anche ricordato che , in tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti, anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez.3, n. 30673 del 24/06/2021, Rv.282162 - 01).

4. A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, la ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure in fatto afferenti alla motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame.

Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto

concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.

5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/04/2026